



COMUNICATO UFFICIALE N. 294 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 294/AA al n. 301/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FRESI, Omar MARCHESI, Riccardo ANDREOLI, e della società GS NINO RONCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE FRESI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Nino Ronco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S. Nino Ronco, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Riccardo Andreoli di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Nino Ronco, alla gara *Busnago - G.S. Nino Ronco* del 13.10.2022, valevole per la Coppa Regionale Lombardia di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

OMAR MARCHESI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Nino Ronco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società G.S. Nino Ronco consegnata all'arbitro in occasione della gara *Busnago - G.S. Nino Ronco* del 13.10.2022, valevole per la Coppa Regionale Lombardia di Seconda Categoria, nella quale è inserito il nominativo del sig. Riccardo Andreoli, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore a tale incontro; tale calciatore, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

RICCARDO ANDREOLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S. Nino Ronco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società G.S. Nino Ronco, alla gara *Busnago - G.S. Nino Ronco* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Regionale Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

GS NINO RONCO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Simone Fresi, Omar Marchesi e Riccardo Andreoli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone FRESI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS NINO RONCO, dal Sig. Omar MARCHESI e dal Sig. Riccardo ANDREOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone FRESI, di di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Omar MARCHESI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo ANDREOLI, e di € 150 (centocinquanta/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società GS NINO RONCO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro CESARINI, Francesco FIORANI, Roberto PIGHI, e della società PIACENZA CALCIO 1919 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO CESARINI, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato presso la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 4.12.2022, al termine della gara *Pro Sesto – Piacenza* valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C nel corso della quale aveva rivestito il ruolo di capitano, acconsentito e, comunque non impedito, che tutti i componenti della propria squadra in campo, obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare con gli stessi un'interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l'intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie;

FRANCESCO FIORANI, all'epoca dei fatti, dirigente tesserato presso la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. quale Responsabile dei Rapporti con la Tifoseria (SLO), in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi lo stesso, in data 4.12.2022, al termine della gara *Pro Sesto – Piacenza* valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C, adoperato con prontezza al fine di evitare che tutti i calciatori del Piacenza Calcio 1919 S.r.l., obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare un'interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l'intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie;

ROBERTO PIGHI, all'epoca dei fatti presidente della società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver impedito, in data 4.12.2022, al termine della gara *Pro Sesto – Piacenza* valevole per il girone A del Campionato Nazionale di Serie C, che tutti i calciatori del Piacenza Calcio 1919 S.r.l., obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare un'interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l'intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie;

PIACENZA CALCIO 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la

quale erano tesserati i sigg.ri Alessandro Cesarini, Francesco Fiorani e Roberto Pighi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro CESARINI e Francesco FIORANI, e dal Sig. Roberto PIGHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PIACENZA CALCIO 1919 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica ed € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Alessandro CESARINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco FIORANI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto PIGHI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società PIACENZA CALCIO 1919 SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CALANDRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CALANDRA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FCD Belice Sport, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante abbia ricevuto due formali convocazioni per i giorni 20.12.2022 e 27.12.2022, senza addurre alcuna giustificazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CALANDRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Giuseppe CALANDRA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lino MAESTRELLO e Pietro Giovanni ZANGRANDI, e delle società ASD CAPRINO e POL. SAN LORENZO P ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LINO MAESTRELLO, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2022-2023) Presidente della società ASD Caprino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità Collaboratore del Settore Tecnico per la società ASD Caprino stagione sportiva 22-23, di svolgere, dall'inizio della stagione sportiva 2022-2023 e fino al 13 novembre 2022, l'attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto;

PIETRO GIOVANNI ZANGRANDI, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2021-2022) Presidente della società Pol. Team San Lorenzo P. ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità di Dirigente per la società Pol. Team San Lorenzo P. ASD stagione sportiva 2021-2022, di svolgere dall'inizio della stagione sportiva 2021-2022 e fino al mese di aprile 2022, l'attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;

ASD CAPRINO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti suesposti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

POL. SAN LORENZO P ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti

suesposti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lino MAESTRELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CAPRINO, e dal Sig. Pietro Giovanni ZANGRANDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. SAN LORENZO P ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lino MAESTRELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro Giovanni ZANGRANDI, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CAPRINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. SAN LORENZO P ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 352 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Luca Lena JANSEN, e della società FC LAVENO MOMBELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA LENA JANSEN, calciatrice richiedente il tesseramento per la società F.C. Laveno Mombello ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 22.8.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C. Laveno Mombello, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stata tesserata per società affiliate a Federazioni estere;

FC LAVENO MOMBELLO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse la sig.ra Luca Lena Jansen ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Luca Lena JANSEN, dal Sig. Giovanni Castelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC LAVENO MOMBELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra Luca Lena JANSEN, e di € 200 (duecento/00) di ammenda per la società FC LAVENO MOMBELLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marco VACCA, e della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO VACCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito della gara *Genova Calcio – Cairese* disputata il 5.2.2023 e valida per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria, a mezzo di un'intervista condivisa sulla piattaforma web "youtube", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro e della classe arbitrale;

ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Vacca;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco VACCA, dal Sig. Danilo Rossi, in qualità di Vice Presidente, per conto della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco VACCA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 300/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 353 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Fiorenza VESCOVI, e della società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FIorenza VESCOVI, allenatore UEFA C – cod. 157.019 – all’epoca dei fatti tesserata in qualità di tecnico della squadra femminile under 15 nazionale per la Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver posto in essere una condotta denigratoria in danno della calciatrice Martina PACOR;

US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal tecnico Fiorenza VESCOVI così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Fiorenza VESCOVI, dal Sig. Simone Giacomini, in qualità di Presidente, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per la Sig.ra Fiorenza VESCOVI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 340 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Yassine HANINE, e della società ASD TAURUS FUTSAL 2011, avente ad oggetto la seguente condotta:

YASSINE HANINE, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Taurus Futsal 2011, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 9.9.2020, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Taurus Futsal 2011, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD TAURUS FUTSAL 2011, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Yassine Hanine ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yassine HANINE e dal Sig. Andrea Antonello, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TAURUS FUTSAL 2011;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Yassine HANINE, e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TAURUS FUTSAL 2011;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina